



Camera di mediazione per la conciliazione

via Rocco Pirri, 34/1 – 91022 Castelvetro (TP)

Codice fiscale 90017090813 – Partita IVA 02392910812 - REA TP 166880

Organismo iscritto al n. 109 del Registro Organismi di mediazione presso il Ministero della Giustizia
Ente di formazione iscritto al n. 388 del Registro degli Enti di formazione presso il Ministero della Giustizia
www.camecon.it - camecon@pec.it - segreteria@camecon.it

CODICE ETICO

(revisione 1.1 del 12 ottobre 2016 - in vigore dal 1° gennaio 2017)

Tutti coloro i quali svolgono il ruolo di mediatore della "Camera di mediazione per la conciliazione" (Camecon) sono tenuti all'osservanza delle seguenti norme di comportamento.

Art. 1

Obbligo di qualificazione

Il mediatore deve essere formato adeguatamente e deve mantenere ed aggiornare costantemente la propria preparazione in tecniche di composizione dei conflitti. Il mediatore deve rifiutare la nomina nel caso in cui non si ritenga qualificato.

Art. 2

Obbligo di indipendenza e imparzialità

Il mediatore deve comunicare qualsiasi circostanza che possa inficiare la propria indipendenza e imparzialità o che possa ingenerare la sensazione di parzialità o mancanza di neutralità. Il mediatore deve sempre agire, e dare l'impressione di agire, in maniera completamente imparziale nei confronti delle parti e rimanere neutrale rispetto alla lite. Il mediatore ha il dovere di rifiutare la designazione e di interrompere l'espletamento delle proprie funzioni, in seguito all'incapacità a mantenere un atteggiamento imparziale e/o neutrale.

Art. 3

Obbligo di informazione

Il mediatore deve assicurarsi che, prima dell'inizio dell'incontro di mediazione, le parti abbiano compreso ed espressamente accettato:

- 1.** le finalità e la natura del procedimento di mediazione;
- 2.** il ruolo del mediatore e delle parti;
- 3.** gli obblighi di riservatezza a carico del mediatore e delle parti.

Art. 4

Obbligo di diligenza

Il mediatore deve svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza, indipendentemente dall'importo e dalla tipologia della controversia.

Art. 5

Obbligo di moderazione

Il mediatore non deve esercitare alcuna pressione sulle parti.

Art. 6

Obbligo di riservatezza

Il mediatore deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla procedura di mediazione o che sia ad essa correlata, incluso il fatto che la conciliazione debba avvenire o sia avvenuta, salvo che non sia altrimenti previsto dalla legge o da motivi di ordine pubblico. Qualsiasi informazione confidata al mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata alle altre parti senza il consenso della parte stessa e sempre salvo che riguardi fatti contrari alla legge.